



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2018

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza, da un lato, di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, dall'altro, di allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, in ordine alla possibilità di riconoscere al figlio il cognome di entrambi i genitori. È ormai evidente, peraltro, la necessità di adeguarsi anche ai numerosi pronunciamenti basati su fonti convenzionali internazionali: da ultimo, ricordiamo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia), che ha dato un forte impulso per l'avvio della riforma in materia di cognome dei figli nella XVII legislatura. La Corte di Strasburgo, nel caso di specie, ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia – nella sentenza che aveva negato ad una coppia tale diritto – aveva commesso una violazione. La Corte ha stabilito, infatti, che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha condannato, pertanto, l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8, concernente il rispetto della vita familiare. In conclusione – ha sentenziato la Corte – il nostro Paese avrebbe dovuto «adottare riforme» legisla-

tive o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata. Eppure, la citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non è l'unica fonte di livello sovranazionale, i cui principi impongono all'Italia un adeguamento normativo in tal senso.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132 – impegna gli Stati aderenti «a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari» e, in particolare, ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome» (articolo 16, comma 1, lettera g). Il Consiglio d'Europa, a sua volta, con le raccomandazioni 28 aprile 1995, n. 1271, e 18 marzo 1998, n. 1362, aveva già affermato l'incompatibilità tra il mantenimento di disposizioni discriminatorie fra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia e il principio di eguaglianza promosso dal Consiglio stesso. In particolare, raccomandava agli Stati membri la realizzazione della piena eguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai figli, eliminando altresì qualunque discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome ai figli nati all'interno e fuori del matrimonio. Sotto tale profilo, può essere utile rivolgere brevemente lo sguardo ad altri Paesi europei. In Spagna, ad esempio, dove vige la regola del doppio cognome – composto dal cognome paterno e da quello materno – i

genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, egualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno e quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e in Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.

La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto, altresì, di un ampio dibattito nella giurisprudenza nazionale. In particolare, per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, vale la pena di richiamare la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo-brasiliana, arrivando a dichiarare l'illegittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile e 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) che non consente ai genitori, i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita, di attribuire anche il cognome materno. La Consulta ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che una tale preclusione – oltre a pregiudicare il diritto all'identità personale del minore – costituisca una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trovava in alcun modo giustificazione nelle finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Per tali motivi – nel rilevare altresì come, a distanza di molti anni dalla sua ultima pronuncia su un caso simile (sentenza n. 61 del 6 febbraio 2006, in cui

la Consulta, pur rilevando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata), non fosse stato ancora stato introdotto un «criterio più rispettoso dell'autonomia dei coniugi» – la Corte Costituzionale è giunta a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme del codice civile richiamate, nella parte in cui impongono, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, «l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo».

Alla luce di quanto esposto, il presente disegno di legge – intervenendo sulla vigente disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli – è finalizzato a consentire l'attribuzione anche del cognome materno. In particolare, il testo di seguito proposto riprende esattamente quello già approvato in testo unificato – nel corso della XVII legislatura – dall'Aula della Camera il 24 settembre 2014 e il cui esame in 2^a Commissione Giustizia del Senato, è giunto a conclusione solo il 13 dicembre 2017, dopo un lungo periodo di stallo e solo immediatamente prima, quindi, dello scioglimento (anticipato) delle Camere. Si specifica che, al pari di quel testo (atto Senato n. 1628), il disegno di legge proposto non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e dell'attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero. Ciò in quanto, nell'ambito dei lavori parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento, già durante la scorsa legislatura, si era convenuto che tali materie dovessero essere trattate a parte, con esame ed approfondimento autonomi.

Nel dettaglio, l'articolo 1 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater* (rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio»), il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di

mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* (di cui all'articolo 1) ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi. In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio», prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Pertanto, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente — come nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale — il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto quattordici anni, del figlio stesso. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, l'articolo stabilisce, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi debbano portare lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. In particolare, il comma 1 riformula l'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma, come regola generale, che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato), ai sensi del nuovo articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo), il nuovo articolo 27 fa riferimento allo stato di figlio degli adottanti, estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce, allo scopo, una procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente

o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro

un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-quater. - *(Cognome del figlio nato nel matrimonio)*. - I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*. - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-*quater*, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile».

Art. 4.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo. Sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

€ 1,00